



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - Codice Fiscale 80001390030

ORDINANZA N. 05/2023

Sizzano, 18/04/2023

ORDINANZA DEL SINDACO CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE AVIARIA PER MOTIVI IGIENICO- SANITARI

IL SINDACO

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute ai competenti Uffici comunali da parte dei cittadini, inerenti gli inconvenienti igienici causati dalla presenza di piccioni in ambito del contesto urbano;

DATO ATTO che la massiccia presenza di popolazione aviaria nell'ambiente urbano può causare proliferazione di insetti pericolosi per la salute dell'uomo, miasmi, danni agli edifici (compresi quelli sottoposti a tutela monumentale), ed alla salubrità dell'ambiente urbano, poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi, sui tetti e sulle aree stradali sottostanti le proprietà, nonché da ogni punto che può facilitare il loro stazionamento, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e costituiscono un pericoloso ricettacolo di germi patogeni trasmissibili all'uomo, derivanti anche dall'accumulo del guano;

VISTE le indicazioni fornite dall'A.S.L. Novara, recepite con la relazione di sopralluogo Prot. ASL datata....e registrata al Prot. del Comune di Sizzano;

VISTO il "Piano di controllo del colombo o piccione di città in Provincia di Novara 2018- 2023";

VISTA la necessità di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano;

RITENUTO pertanto di provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 avente per oggetto "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute pubblica;

VISTO il D.L. 31 marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 – Regolamento di polizia veterinaria;

VISTO l'art. 50 del D.L.vo 18.02.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

- ❖ a chiunque il divieto assoluto di fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari in tutto il centro abitato del Comune di Sizzano;

- ❖ ai proprietari degli edifici situati nell'ambito urbano e a chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni, di provvedere a propria cura e spese alle seguenti disposizioni:

- schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidificano o possano nidificare i piccioni, vista l'abitudine dei medesimi ad occupare le soffitte, solai e sottotetti, casseri e parti abbandonate o non abitate di fabbricati poiché garantiscono riparo o luogo di nidificazione

- installare ove è possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) al fine di impedire lo stazionamento dei volatili

- mantenere perfettamente puliti da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni

AVVERTE

- che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, accertate dopo le date di scadenza previste, sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000

- che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale

AVVERTE inoltre

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione/pubblicazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199).

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale;

- la diffusione del presente provvedimento sul territorio comunale, mediante l'affissione sulle bacheche e nei luoghi di maggior visibilità;

- l'invio del presente provvedimento per il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Sizzano;

- l'invio del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per un supporto in merito all'emanazione di successivi interventi di contenimento:

- A.S.L. NO: protocollogenerale@pec.asl.novara.it

- Provincia di Novara: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

- Regione Piemonte – Settore Fitosanitario: agricoltura@cert.regione.piemonte.it



Il Sindaco
Ponti Celsino